Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 4 ottobre 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478)

Nel decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, recante « Modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 1° ottobre 1979, sono apportate le seguenti rettifiche:

nell'ultimo comma dell'art. 2, lettera *f)*, dove è scritto: « *1,50%* sulla birra ... », leggasi: « *1,70%* sulla birra ... »;

nel secondo comma dell'art. 3, dove è scritto: « ... è ridotta *del* due per cento ... », leggasi: « ... è ridotta *al* due per cento ... »;

nel primo comma dell'art. 4, dove è scritto: « Nel caso di tardiva presentazione ... », leggasi: « Nel caso di *omessa o* tardiva presentazione ... »;

nel secondo comma dell'art. 8, dove è scritto: « ... *rilasci* una licenza ... », leggasi: « ... *rilascia* una licenza ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1979.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1976, con il quale il dott. Silvio Gayno veniva nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana;

Vista la nota n. 119 del 20 giugno 1979, con la quale il presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il primo referendario della Corte dei conti dott. Silvio Gayno con il referendario della stessa Corte dei conti dott. Ignazio Del Castillo;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Ignazio Del Castillo, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana in sostituzione del dott. Silvio Gayno.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì **11** *agosto* **1979**
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* **139**

(7949)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1979.

Valore e caratteristiche di due francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Arte italiana ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1979, tra l'altro, di due francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Arte italiana », aventi come soggetti opere di Antonello da Messina e di Ardengo Soffici;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1453 del 7 febbraio 1979;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nei valori da L. 170 e L. 520, due francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Arte italiana », di cui il primo avente come soggetto un'opera di Antonello da Messina, e il secondo un'opera di Ardengo Soffici.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; foglio: 25 esemplari; colori: policromia, ottenuta con un colore calcografico e tre colori offset.

Le vignette dei due francobolli riproducono, nell'ordine, le seguenti opere:

« L'Annunciata » di Antonello da Messina, conservata nel Museo nazionale di Palermo. Nella cornice è posta la leggenda « ANTONELLO DA MESSINA 1430 CA - 1479 »;

« Campo con pagliaio » di Ardengo Soffici, conservata nella Galleria nazionale d'arte moderna, in Roma. Nella cornice, è posta la leggenda « ARDENGO SOFFICI 1879 - 1964 ».

Completano i due francobolli la leggenda « ITALIA », riportata entro le vignette, e l'indicazione dei valori, rispettivamente « 170 » e « 520 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1979
Registro n. 23 *Poste, foglio n.* 309

(8083)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1979.

Modificazione dell'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 11 novembre 1965, concernente la denaturazione degli estratti aromatici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1965, modificato con il successivo decreto ministeriale 12 gennaio 1976, contenente norme per la concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine su alcuni prodotti petroliferi, impiegati in usi previsti dalle lettere *M*), *N*), *O*), *P*), *S*) e *T*) della tabella *A* allegata al citato decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989.

Decreta:

Articolo unico

La lettera *b*) dell'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 1965, modificato con il decreto ministeriale 12 gennaio 1976, è sostituita dalla seguente:

« *b*) gli estratti aromatici ed i prodotti di composizione simile, destinati ad essere impiegati come plastificati nella industria della gomma e delle materie plastiche nonché per la preparazione di adesivi, mastici, stucchi, paste abrasive, inchiostri, prodotti antirombo, protettivi ed antiossidanti, di lucidi ed encaustici, nonché come oli da sformare, con l'aggiunta ad ogni quintale di prodotto di g 200 di betanaftolo e di kg 2 di di-n-butilftalato e di isobutilftalato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1979

Il Ministro: MALFATTI

(8306)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna;

Vista la nota con la quale il sig. Silvano Sternini, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori del credito e dell'assicurazione, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 1060 del 5 aprile 1979, con la quale l'Unione italiana del lavoro ha designato il sig. Adriano Fabbri in sostituzione del sig. Silvano Sternini;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Adriano Fabbri è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna in rappresentanza dei lavoratori del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Silvano Sternini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(8205)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Sostituzione di membri della commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Modena;

Vista la nota n. 9660 dell'11 aprile 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Modena fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, i signori Bruno Cavalieri, Lauro Razzoli ed Erman-

no Zanotti, rappresentanti della Cgil, dimissionari, rispettivamente con i signori Emilio Zanoli, Renzo Malavasi e Riccardo Bosi;

Decreta:

I signori Emilio Zanoli, Renzo Malavasi e Riccardo Bosi sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Modena, quali rappresentanti della Cgil, in sostituzione rispettivamente dei signori Bruno Cavalieri, Lauro Razzoli ed Ermanno Zanotti, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8212)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Benevento;

Vista la nota n. 9942 del 17 luglio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Benevento fa presente la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, il sig. Pellegrino Ferrara, rappresentante della Cgil, dimissionario, con il sig. Giuseppe Zarro;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Zarro è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Benevento, quale rappresentante della Cgil, in sostituzione del sig. Pellegrino Ferrara, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8213)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Vista la nota n. 6970 del 19 maggio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Cremona, fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Giorgio Toscani, rappresentante della Cgil, dimissionario, con il sig. Mario Calzi;

Decreta:

Il sig. Mario Calzi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Cremona, quale rappresentante della Cgil, in sostituzione del sig. Giorgio Toscani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8211)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Classificazione tra le statali di una nuova strada nel compartimento di L'Aquila.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che l'A.N.A.S., compartimento della viabilità di L'Aquila, in attuazione del programma per l'ammodernamento della rete viaria statale, ha condotto i lavori per la eliminazione delle viziosità esistenti fra le progressive km 33 e 40 della strada statale n. 17, comportando anche la costruzione di un nuovo tronco stradale, a se stante, che si diparte dal km 41 + 400 della strada statale n. 17 in località « Borzano » e ha termine al km 4 + 000 della strada statale n. 17-*bis* in località « S. Veronica », con una estesa di km 3 + 800 circa;

Atteso che il compartimento della viabilità di L'Aquila, con nota n. 17444 del 26 luglio 1973, ha avanzato formale proposta alla Direzione generale A.N.A.S., affinchè venisse classificato tra le strade statali, il tratto di strada in argomento, in quanto costituisce diretto ed importante collegamento fra due strade statali;

Vista la nota n. 5190 dell'8 luglio 1977 della Direzione generale A.N.A.S. la quale ha chiesto, su conforme parere del proprio consiglio di amministrazione, con voto n. 1038, reso nell'adunanza del 29 settembre 1973, la classifica del tratto di strada interessato, con la denominazione di strada statale n. 17-*ter* « Dell'Appennino abruzzese »;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso nell'adunanza del 13 marzo 1979, con voto n. 100;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla classifica del tronco stradale, ai sensi dell'art. 2-*d*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Il tratto di strada che collega la strada statale n. 17 al km 41 + 400 con la strada statale n .17-*bis* al km 4 + 000 viene classificato statale con la denominazione di strada statale n. 17-*ter* « Dell'Appennino abruzzese », avente i seguenti capisaldi d'itinerario: « innesto strada statale n. 17 in località "Bazzano"-innesto strada statale n. 17-*bis* in località "S. Veronica", con una estesa di km 3 + 800 circa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: COMPAGNA

(8204)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1979.

Soppressione del posto doganale di Positano, dipendente dalla dogana di Amalfi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonchè la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Ritenuta la necessità di sopprimere il posto doganale di Positano, dipendente dalla dogana di Amalfi;

Decreta:

Articolo unico

E' soppresso il posto doganale di Positano, dipendente dalla dogana di Amalfi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(8181)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dylhista », nella preparazione 3 fiale ml 1 da mg 20, della ditta Ely Lilly & Co. di Indianapolis (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Ely Lilly Italia S.p.a., in Sesto Fiorentino. (Decreto di sospensione n. 11/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 13 marzo 1951 e 12 dicembre 1961, con i quali venne registrata al n. 4565 la specialità medicinale denominata « Dylhista », nella preparazione 3 fiale ml 1 da mg 20, a nome della ditta Ely Lilly & Co. di Indianapolis (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Ely Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733, codice fiscale n. 00426150488, preparata nell'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che dagli studi compiuti dal Frederick Cancer Research del Maryland (USA) è stata evidenziata nella sostanza metapirilene, contenuta in detta specialità medicinale, un'intensa azione cancerogena nel ratto maschio e femmina;

Considerato che la somministrazione di tale sostanza può presentare, allo stato attuale delle conoscenze, un pericolo potenziale per l'uomo;

Viste le decisioni adottate o in corso di adozione di altri Paesi dirette a ritirare dal commercio i prodotti contenenti il metapirilene;

Ritenuto, pertanto, che, sulla base dei dati emersi e in attesa di sentire il Consiglio superiore di sanità, si debba intanto sospendere la produzione e il commercio della specialità medicinale di cui trattasi;

Visti il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' sospesa, in attesa del parere del Consiglio superiore di sanità e fino all'eventuale emanazione del provvedimento di revoca o del provvedimento di variazione di composizione, la registrazione della specialità medicinale denominata « Dylhista » 3 fiale ml 1 da mg 20, registrata al n. 4565 in data 13 marzo 1951 e 12 dicembre 1961, a nome della ditta Ely Lilly & Co. di Indianapolis (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Ely Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733, codice fiscale n. 00426150488.

La specialità medicinale della quale è sospesa la registrazione non deve essere prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(8216)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Tecaldrina», nella preparazione flacone sciroppo × 90 cc, della ditta Abbott S.p.a., in Campoverde. (Decreto di sospensione n. 12/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 18 gennaio 1957, con il quale venne registrata al n. 9248 la specialità medicinale denominata « Tecaldrina », nella preparazione flacone sciroppo × 90 cc, a nome della ditta Abbott S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Campoverde (Latina), (già Roma, via Salaria, km 13), codice fiscale n. 00076670595, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che dagli studi compiuti dal Frederick Cancer Research del Maryland (USA) è stata evidenziata nella sostanza metapirilene, contenuta in detta specialità medicinale, un'intensa azione cancerogena nel ratto maschio e femmina;

Considerato che la somministrazione di tale sostanza può presentare, allo stato attuale delle conoscenze, un pericolo potenziale per l'uomo;

Viste le decisioni adottate o in corso di adozione di altri Paesi dirette a ritirare dal commercio i prodotti contenenti il metapirilene;

Ritenuto, pertanto, che, sulla base dei dati emersi e in attesa di sentire il Consiglio superiore di sanità, si debba intanto sospendere la produzione e il commercio della specialità medicinale di cui trattasi;

Visti il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' sospesa, in attesa del parere del Consiglio superiore di sanità e fino all'eventuale emanazione del provvedimento di revoca o del provvedimento di variazione di composizione, la registrazione della specialità medicinale denominata « Tecaldrina », nella preparazione flacone sciroppo x. 90 cc, registrata al n. 9248 in data 18 gennaio 1957, a nome della ditta Abbott S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Campoverde (Latina), codice fiscale n. 00076670595.

La specialità medicinale della quale è sospesa la registrazione non deve essere prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(8217)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tenasfen » capsule, nelle confezioni da 2 e 15 capsule, della ditta Abbott S.p.a., in Campoverde. (Decreto di sospensione n. 10/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 1° marzo 1971, con il quale venne registrata al n. 4188 la specialità medicinale denominata « Tenasfen » capsule, nelle confezioni da 2 e 15 capsule, a nome della ditta Abbott S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Campoverde (Latina), codice fiscale n. 00076670595, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che dagli studi compiuti dal Frederick Cancer Research del Maryland (USA) è stata evidenziata nella sostanza metapirilene, contenuta in detta specialità medicinale, un'intensa azione cancerogena nel ratto maschio e femmina;

Considerato che la somministrazione di tale sostanza può presentare, allo stato attuale delle conoscenze, un pericolo potenziale per l'uomo;

Viste le decisioni adottate o in corso di adozione di altri Paesi dirette a ritirare dal commercio i prodotti contenenti il metapirilene;

Ritenuto, pertanto, che, sulla base dei dati emersi e in attesa di sentire il Consiglio superiore di sanità, si debba intanto sospendere la produzione e il commercio della specialità medicinale di cui trattasi;

Visti il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' sospesa, in attesa del parere del Consiglio superiore di sanità e fino all'eventuale emanazione del provvedimento di revoca o del provvedimento di variazione di composizione, la registrazione della specialità medicinale denominata « Tenasfen » capsule, nelle confezioni da 2 e 15 capsule, registrata al n. 4188 in data 1° marzo 1971, a nome della ditta Abbott S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Campoverde (Latina), codice fiscale n. 00076670595.

La specialità medicinale della quale è sospesa la registrazione non deve essere prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(8215)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.

Sostituzione di presidenti e di membri di alcune commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che ha apportato modifiche ed integrazioni al decreto presidenziale di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze ed al consiglio di amministrazione del personale del lotto e con il quale sono state, fra l'altro, nominate le commissioni elettorali circoscrizionali;

Considerato che il dott. Antonio Bisogno, presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Piemonte, è stato trasferito, dall'intendenza di finanza di Torino a quella di Belluno, con funzioni di reggente;

Considerato che il dott. Salvatore Messia, presidente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Emilia-Romagna, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi sia di servizio che di salute;

Considerato che il dott. Domenico Marino, componente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Emilia-Romagna, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per ragioni sia di servizio che di salute;

Considerato che il sig. Giulio Muccio, componente della commissione elettorale circoscrizionale della Valle d'Aosta, è stato trasferito dall'ufficio tecnico erariale di Aosta a quello di Siracusa;

Considerato che il dott. Rosario Lizzio, componente della commissione elettorale circoscrizionale del Friuli-Venezia Giulia, è stato trasferito dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tolmezzo all'ispettorato compartimentale di Catanzaro;

Considerato che il sig. Giotto Celeschi, componente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Umbria, è stato collocato a riposo;

Considerato che il dott. Rocco Moscato, componente della commissione elettorale circoscrizionale della Calabria, è stato collocato a riposo;

Ritenuta l'opportunità di sostituire i predetti impiegati nelle commissioni di cui trattasi;

Viste le terne formate dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 22 febbraio 1978, per la designazione dei componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Il dott. Peano Nazzareno, primo dirigente delle dogane, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Piemonte, in sostituzione del dott. Antonio Bisogno.

Il dott. ing. Servadei Stelio, dirigente superiore del catasto e dei servizi tecnici erariali, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del dott. Salvatore Messia.

Il dott. Di Giugno Salvatore, consigliere delle intendenze di finanza, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del dott. Girolamo Nicolino;

La sig.na Menegatti Ersilia, coadiutore principale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Valle d'Aosta, in sostituzione del sig. Giulio Muccio.

Il dott. Mazzei Ennio, direttore aggiunto di divisione delle intendenze di finanza, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale del Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del dott. Rosario Lizzio.

Il sig. Murino Gaetano, coadiutore principale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale dell'Umbria, in sostituzione del sig. Giotto Celeschi.

Il dott. Gallo Nicola, primo dirigente delle dogane, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Calabria, in sostituzione del dottor Rocco Moscato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

(8404)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sair-Falconi-Safov ora Falconi Sair S.p.a., uffici di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sair-Falconi-Safov ora Falconi Sair S.p.a., uffici di Novara;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sair-Falconi-Safov ora Falconi Sair S.p.a., uffici di Novara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 febbraio 1979 al 12 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8377)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compensati Superga, con sede legale in Rivoli e sede amministrativa e stabilimento in Vigone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Compensati Superga, con sede legale in Rivoli (Torino) e sede amministrativa e stabilimento in Vigone (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compensati Superga, con sede lagale in Rivoli (Torino) e sede amministrativa e stabilimento in Vigone (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8378)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia - Industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera e Varallo Pombia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aprilia - Industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara);

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1979, 6 aprile 1979 e 7 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 aprile 1978 all'8 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Milano e Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aprilia - Industrie Frisoni, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara), è prolungata fino all'8 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8379)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Sostituzione di presidenti e di membri di alcune commissioni elettorali circoscrizionali per l'elezione dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche e integrazioni al regolamento predetto;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1978, con il quale, in relazione alle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indette per il giorno 29 ottobre 1978, sono state tra l'altro determinate le circoscrizioni elettorali e costituite le rispettive commissioni;

Visti i decreti ministeriali 25 settembre 1978, 11 novembre 1978 e 22 febbraio 1979, con i quali le elezioni predette sono state rinviate al 10 dicembre 1978, al 25 marzo 1979 e, infine, ai giorni 18 e 19 novembre 1979;

Considerato che nelle more dei provvedimenti sopra citati alcuni componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali sono stati collocati a riposo o trasferiti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che il sig. Onofrio Basile, membro della commissione elettorale circoscrizione per l'Italia settentrionale, è deceduto;

Ritenuto di dover provvedere all'integrazione delle commissioni medesime;

Viste le terne di dipendenti proposte dal consiglio di amministrazione nella seduta dell'8 marzo 1978;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore Ravalli, segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano, è nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per l'Italia settentrionale, in sostituzione del dott. Federico Nappi, collocato a riposo.

Sono chiamati a far parte della commissione predetta:

Villa Govoni rag. Carmen, in sostituzione di Cufino geom. Iginio, trasferito alla regione Lombardia;

Cargnello per. ind. Mario, in sostituzione di Molinaro rag. Francesco, collocato a riposo;

Calvano Giuseppe, in sostituzione di Basile Onofrio, deceduto;

Fino Pietro, in sostituzione di Lamia Giuseppe, collocato a riposo.

Art. 2.

Il sig. Travan Enzo è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per l'Italia centrale, in sostituzione del sig. Bindi Domenico, collocato a riposo.

Art. 3.

Il dott. Giuseppe Santoro, segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Salerno, è nominato presidente della com-

missione elettorale circoscrizionale per l'Italia meridionale e insulare, in sostituzione di Toni ing. Luigi, trasferito alla regione Puglia.

Sono chiamati a far parte della commissione predetta:

Lipari ing. Franco, in sostituzione di Giraldi ing. Simone, trasferito alla regione Calabria;

Alessi per. ind. Rino Salvatore, in sostituzione di Trotta geom. Umberto, trasferito alla regione Lazio;

Corcione per. ind. Vincenzo, in sostituzione di Abate dott. Gennaro, collocato a riposo.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(8400)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1979.

Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizionale del Veneto, per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Letta la nota n. 123 del 25 giugno 1979, con la quale il presidente della corte d'appello di Venezia comunica che il sig. Marino Antonio ha chiesto di essere sostituito perché bisognoso di cure ed inoltre perché occupato con l'ufficio, esprimendo parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1978, col quale Marino Antonio era stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale presso la corte d'appello di Venezia;

Poiché è necessario procedere alla sostituzione del componente con altra persona indicata nella terna proposta dal consiglio di amministrazione, seduta del 4 maggio 1978;

Decreta:

Micheletti Mirella, coadiutore dattilografo giudiziario presso la pretura di Venezia, è nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale del Veneto, in sostituzione di Marino Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 26 settembre 1979

Il Ministro: MORLINO

(8441)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1979.

Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizionale della Calabria, per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Letta la nota n. 3498 dell'8 maggio 1979, con la quale il presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Calabria comunica che il sig. Franzò Corrado è stato messo a disposizione della regione, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1977, n. 616;

Visto il propiro decreto 26 maggio 1978, col quale Franzò Corrado era stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale presso la corte d'appello di Catanzaro;

Poiché è necessario procedere alla sostituzione del componente con altra persona indicata nella terna proposta dal consiglio di amministrazione, seduta del 4 maggio 1978;

Considerato che non è possibile nominare la signora Lidia Pignatelli perché anch'essa messa a disposizione della regione;

Decreta:

Cariati Nicola, operaio specializzato in servizio presso l'istituto rieducazione per i minorenni di Catanzaro, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Calabria, in sostituzione di Franzò Corrado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 26 settembre 1979

Il Ministro: MORLINO

(8442)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1893/79 del Consiglio, del 28 agosto 1979, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

Regolamento (CEE) n. 1894/79 della commissione, del 29 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1895/79 della commissione, del 29 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1896/79 della commissione, del 29 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1897/79 della commissione, del 29 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1898/79 della commissione, del 28 agosto 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1899/79 della commissione, del 29 agosto 1979, che rettifica la versione in lingua inglese del regolamento (CEE) n. 1846/79 che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1900/79 della commissione, del 29 agosto 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 220 *del* 30 *agosto* 1979.

(206/C)

Regolamento (CEE) n. 1901/79 della commissione, del 30 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1902/79 della commissione, del 30 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungère ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1903/79 della commissione, del 30 agosto 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1904/79 della commissione, del 30 agosto 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1905/79 della commissione, del 30 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1906/79 della commissione, del 30 agosto 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1907/79 della commissione, del 30 agosto 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1908/79 della commissione, del 30 agosto 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1909/79 della commissione, del 30 agosto 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1910/79 della commissione, del 30 agosto 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1911/79 della commissione, del 30 agosto 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1912/79 della commissione, del 30 agosto 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di uva da tavola originaria della Grecia.

Pubblicati nel n. L 221 *del* 31 *agosto* 1979.

(207/C)

Regolamento (CEE) n. 1913/79 della commissione, del 30 agosto 1979, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 223 *del* 3 *settembre* 1979.

(208/C)

Regolamento (CEE) n. 1914/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1915/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1916/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1917/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1918/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1919/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1920/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1921/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione, come tali, degli sciroppi e di taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1922/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio di oliva.

Regolamento (CEE) n. 1923/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1924/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1925/79 della commissione, del 30 agosto 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1979, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1926/79 della commissione, del 30 agosto 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1979, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1927/79 della commissione, del 30 agosto 1979, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° settembre 1979, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1928/79 della commissione, del 30 agosto 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° settembre 1979, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1929/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1930/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1931/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1932/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1933/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1934/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 1935/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1936/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1937/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1938/79 della commissione, del 31 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 222 *del* 1° *settembre* 1979.

(209/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 1° ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	801,05	801,05	800,90	801,05	801 —	801,03	800,95	801,05	801,05	801,05
Dollaro canadese	690,70	690,70	690,50	690,70	690,45	690,75	690,70	690,70	690,70	690,70
Marco germanico	461 —	461 —	461,20	461 —	460,80	461 —	461 —	461 —	461 —	461 —
Fiorino olandese	415,34	415,34	415,50	415,34	415,38	415,30	415,22	415,34	415,34	415,35
Franco belga	28,499	28,499	28,53	28,499	28,50	28,45	28,502	28,499	28,499	28,49
Franco francese	196,30	196,30	196,20	196,30	196,47	196,25	196,25	196,30	196,30	196,30
Lira sterlina	1757,50	1757,50	1759,75	1757,50	1756,35	1747,45	1756,75	1757,50	1757,50	1757,50
Lira irlandese	1716 —	1716 —	1708 —	1716 —	1715,35	—	1716 —	1716 —	1716 —	—
Corona danese	157,50	157,50	157,50	157,50	157,62	157,45	157,49	157,50	157,50	157,50
Corona norvegese	164,36	164,36	164,40	164,36	164,40	164,35	164,39	164,36	164,36	165,36
Corona svedese	194,29	194,29	194,50	194,29	194,25	194,50	194,34	194,29	194,29	194,30
Franco svizzero	516,50	516,50	517,60	516,50	517,60	516,45	516,30	516,50	516,50	516,50
Scellino austriaco	63,972	63,972	64,05	63,972	64,03	63,95	64 —	63,972	63,972	63,95
Escudo portoghese	16,30	16,30	16,33	16,30	16,35	16,25	16,35	16,30	16,30	16,30
Peseta spagnola	12,135	12,135	12,15	12,135	12,15	12,10	12,152	12,135	12,135	12,13
Yen giapponese	3,561	3,561	3,5875	3,561	3,56	3,55	3,557	3,561	3,561	3,56

Media dei titoli del 1° ottobre 1979

Titolo	
Rendita 5 % 1935	74,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,600
» 5,50 % » » 1968-83	85,525
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,175
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,725
» 9 % » » 1976-91	83,425
» 10 % » » 1977-92	89,450
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,500
» » » » 1- 3-1978/80	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,450
» » » » 1- 8-1978/80	100,500
» » » » 1-10-1978/80	100,450
» » » » 1- 3-1979/81	100,375
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,550
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,325
» » » 10 % 1- 1-1981	97,425
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,525
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,875
» » » 12 % 1- 4-1982	98,575
» » » 12 % 1-10-1983	97,075
» » » 12 % 1- 1-1984	97,075
» » » 12 % 1-10-1987	95,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1979

Valuta	
Dollaro USA	801 —
Dollaro canadese	690,70
Marco germanico	461,05
Fiorino olandese	415,28
Franco belga	28,50
Franco francese	196,275
Lira sterlina	1757,125
Lira irlandese	1716 —
Corona danese	157,495
Corona norvegese	164,375
Corona svedese	194,315
Franco svizzero	516,40
Scellino austriaco	63,986
Escudo portoghese	16,325
Peseta spagnola	12,143
Yen giapponese	3,559

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di fotografo qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Calabria.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 305, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di fotografo qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Calabria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8222)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di muratore qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Calabria.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 306, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di muratore qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e delle arti della regione Calabria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8223)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di fotografo specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Calabria.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 301, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di fotografo specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Calabria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8224)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di marmista specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Calabria.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 302, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di marmista specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Calabria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8225)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di conducente di automezzi qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Calabria.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 303, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di conducente di automezzi qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Calabria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8226)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di elettricista qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Calabria.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 304, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di elettricista qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Calabria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8227)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di falegname comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Calabria.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 307, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di falegname comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Calabria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(8228)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Musacchio Renato, nato a Torano Castello il 20 settembre 1928 . . . . . punti 100 su 100
2. Pulga Paola, nata a Ferrara il 31 gennaio 1940 . . . . » 100 »

3. Bernardi Bruno, nato a Ferrara il 25 febbraio 1920 . . . punti 96 su 100
4. Bonini Pierangelo, nato a Pisano il 27 dicembre 1938 . . . . » 94 »
5. Arosio Giovanni, nato a Desio il 12 giugno 1922 . . . . » 93 »
6. Catania Giuseppe, nato a Roma l'8 agosto 1939 . . . . . » 92 »
7. Boccia Antonio, nato a S. Giorgio a Cremano il 22 novembre 1942 . . . . » 90 »
8. Leporace Luigi Alghisio Carmine, nato a S. Marco Argentano il 15 luglio 1929 . . » 90 »
9. Magno Carmine, nato a Gallipoli il 7 agosto 1920 . . . . » 88 »
10. Pignato Salvatore, nato a Campobello di Mazara il 24 luglio 1930 . . . » 88 »
11. Polvirenti Alfio, nato a S. Giovanni la Punta il 5 dicembre 1943 . . . . . . » 86 »
12. Paduano Michele, nato a Ripabottoni l'8 maggio 1926 . . . . » 84 »
13. Agostinucci Ezio, nato a Marsciano il 30 aprile 1931 . . . » 78 »
14. Antimonelli Petraglione Dino, nato a Bari il 30 novembre 1935 . . . » 76 »
15. Barna Salvatore, nato a Mezzojuso il 6 marzo 1924 . . . . . » 76 »
16. Caglianone Frank, nato a S. Agata d'Esaro il 30 marzo 1923 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8302)

OSPEDALE « F. JAIA » DI CONVERSANO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, ufficio concorsi, dell'ente in Conversano (Bari).

(3169/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto di centro trasfusionale;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(3187/S)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:
un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(3185/S)

OSPEDALE « L. SACCO » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di lungodegenza riabilitativa.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Milano.

(3170/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI GATTINARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente ostetrico-ginecologo;
un posto di assistente medico;
un posto di assistente chirurgo;
un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gattinara (Vercelli).

(3171/S)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(3183/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(3177/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi e ricerche chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi e ricerche chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(3188/S)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione per il servizio di terapia intensiva

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione per il servizio di terapia intensiva (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(3182/S)

OSPEDALE CIVILE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale addetto al servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale addetto al servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(3186/S)

OSPEDALI DI OSTIGLIA, POGGIO RUSCO, QUISTELLO E SERMIDE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia medica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Poggio Rusco (Mantova).

(3233/S)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione medica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(3195/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI MARRADI

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marradi (Firenze).

(3196/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(3175/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. GALLO » DI OSIMO

Concorso ad un posto di assistente urologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(3176/S)

OSPEDALE MARINO DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Cagliari.

(3178/S)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Venaria (Torino).

(3179/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **60**.

Provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e ricreative.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 28 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

Principi generali

La regione Veneto riconosce nello sport una importante componente della vita sociale e culturale dei suoi cittadini, in quanto rivolto allo sviluppo e alla promozione di un fondamentale interesse della collettività, e ravvisa nell'attività sportiva il carattere di servizio sociale.

La Regione, pertanto, in armonia con l'art. 4 del proprio statuto, concorre alla promozione della pratica sportiva, delle attività motorie e del tempo libero, favorendo, nel rispetto pluralistico delle iniziative, il raggiungimento dei fini di educazione e di formazione umana, civile, culturale e fisica della persona.

Art. 2.

Finalità della legge

La Regione, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, persegue gli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge sostenendo:

a) iniziative idonee a rendere la pratica motorio-sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini;

b) lo sviluppo dell'associazionismo sportivo, inteso a consolidare e incrementare la pratica sportiva aperta a tutti i cittadini;

c) iniziative rivolte alla formazione e alla qualificazione di operatori sportivi;

d) la realizzazione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti e servizi sportivi e ricreativi, assicurando la massima utilizzazione degli stessi;

e) la costituzione di centri di formazione fisico-sportiva;

f) l'effettuazione di studi e ricerche in materia di sport.

Art. 3.

Programmazione degli interventi

Ai fini di conseguire gli scopi della presente legge, la giunta regionale, entro il 30 novembre 1979, nell'ambito degli obiettivi del programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle proposte e delle indicazioni della consulta regionale dello sport, formula una proposta di piano pluriennale articolato in piani annuali di intervento da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Il piano deve contenere la determinazione delle aree su cui realizzare i vari tipi di interventi e l'individuazione delle iniziative da ammettere a contributo regionale.

Nell'elaborazione dei piani annuali dovranno essere rispettati i seguenti criteri di priorità intesi a favorire la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di:

a) impianti sportivi di esercizio per le attività sportive di base;

b) strutture suscettibili di ulteriore sviluppo con caratteristiche di polivalenza e polifunzionalità;

c) interventi rivolti a dotare di impianti essenziali i comuni che ne siano sprovvisti, anche in riferimento alle esigenze della popolazione scolastica.

Per la determinazione delle caratteristiche degli impianti e delle attrezzature, la Regione si avvale della consulenza tecnica del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 56, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'entità della spesa per l'attuazione del piano pluriennale di interventi verrà determinata per gli anni successivi al 1979 con la relativa legge di bilancio.

Il piano relativo alla utilizzazione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari 1978 e 1979, in deroga a quanto disposto dal primo comma limitatamente all'acquisizione della proposta e delle indicazioni della consulta regionale dello sport, deve essere presentato al consiglio regionale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Titolo II

CONSULTE PER LO SPORT

Art. 4.

Composizione consulta regionale per lo sport

E' costituita con delibera della giunta regionale, la consulta regionale per lo sport.

Essa è composta da:

l'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;

quattro amministratori di enti locali di cui uno in rappresentanza dei comuni designato dall'ANCI, uno in rappresentanza delle province designato dall'UPI, uno in rappresentanza delle comunità montane designato dall'UNCEM ed uno in rappresentanza dei comprensori designato dai comprensori stessi;

sovrintendente scolastico regionale;

un insegnante di educazione fisica designato dal sovrintendente scolastico regionale;

un rappresentante designato dai consigli provinciali scolastici del Veneto;

delegato regionale del C.O.N.I.;

quattro rappresentanti designati dal consiglio regionale del C.O.N.I.;

un rappresentante per ciascuno degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, riconosciuti dal C.O.N.I., operanti nella Regione, designati dai rispettivi organi regionali;

un rappresentante del servizio impianti sportivi della delegazione regionale del C.O.N.I.;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative, designati dai rispettivi comitati regionali.

La consulta regionale si potrà avvalere della consulenza di esperti in materia sportiva che saranno nominati di volta in volta.

Le funzioni di segretario sono esercitate dalla persona designata dal presidente della giunta regionale.

I rappresentanti degli enti ed organismi che compongono la consulta devono essere designati dai rispettivi organi regionali entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, la consulta regionale per lo sport potrà esercitare le sue funzioni anche in mancanza della designazione di tutti i rappresentanti, purchè sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno.

Alle riunioni possono partecipare i consiglieri regionali che compongono la commissione consiliare competente in materia.

Art. 5.

Funzionamento della consulta regionale

La consulta regionale dello sport resta in carica per la durata della legislatura del consiglio regionale e può articolarsi in sotto-commissioni.

E' convocata dal suo presidente almeno tre volte all'anno ed è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, dopo un'ora, con qualsiasi numero di presenti.

Ai componenti la consulta è corrisposto il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute, da liquidarsi previa presentazione della relativa documentazione.

Art. 6.

Compiti della consulta regionale

La consulta ha il compito di esprimere pareri motivati e di formulare proposte nella materia con particolare riferimento:

1) alle iniziative legislative in materia di sport e ricreazione;

2) alla programmazione degli interventi a favore delle attività del settore sportivo e ricreativo;

3) ai piani regionali di intervento in materia di sport e ricreazione;

4) alle iniziative della Regione dirette al miglioramento della educazione sportiva e allo sviluppo della medicina sportiva;

5) alla predisposizione delle convenzioni per l'utilizzazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica e privata.

La consulta può, avvalendosi dei competenti uffici della Regione, predisporre studi e ricerche e promuovere iniziative per il miglioramento e lo sviluppo delle attività motorie.

Art. 7.

Consulta comprensoriale per lo sport

In ogni comprensorio della Regione potrà essere costituita una consulta comprensoriale per lo sport che preveda almeno la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni locali, delle U.L.S.S.S., delle Federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, dei distretti scolastici, dei sindacati maggiormente rappresentativi, operanti nell'ambito territoriale del comprensorio.

La consulta comprensoriale per lo sport avrà compiti di programmazione, coordinamento, promozione ed indirizzo delle iniziative in materia di sport e ricreazione, in armonia con la consulta regionale per lo sport, e indicherà i criteri per l'uso e la gestione di impianti di interesse sovracomunale.

Art. 8.

Consulta comunale per lo sport

Ogni comune potrà costituire, nel suo ambito territoriale, una consulta comunale per lo sport che tenga conto delle finalità previste dall'art. 7.

La consulta comunale per la sua composizione, oltre a tener conto delle rappresentanze indicate dall'art. 7, potrà prevedere le presenze dei rappresentanti dei consigli di quartiere di consigli d'istituto e dei consigli di circolo.

Titolo III

INTERVENTI PER LA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 9.

Soggetti destinatari, provvidenze

Al fine di favorire la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, la Regione può concedere, a favore di comprensori, comunità montane, comuni e loro consorzi, le seguenti provvidenze di cui all'art. 3, lettere *a*), *b*) e *c*):

a) contributi annuali costanti per un periodo di venti anni fino alla concorrenza del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque non eccedenti l'ammontare di lire 200 milioni;

b) contributi *una tantum* non eccedenti il 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque non superiore a lire 15 milioni soltanto per le iniziative rivolte al completamento, al miglioramento e alla ristrutturazione di impianti sportivi esistenti.

La spesa non coperta dal contributo regionale potrà essere fronteggiata con un mutuo, da contrarsi con l'Istituto per il credito sportivo, o con altri istituti di credito.

La spesa ammissibile, di cui alla lettera *a*), comprende il costo dell'impianto sportivo di esercizio, completo e funzionale.

Art. 10.

Presentazione delle domande e istruttoria

Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 9 devono essere presentate al presidente della Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del consiglio regionale di approvazione del programma annuale di interventi.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) deliberazione dell'ente locale che attesti la volontà di usufruire del contributo regionale per i fini della presente legge e individui l'area in conformità agli strumenti urbanistici;

b) estratto del piano regolatore generale o del piano di fabbricazione con le previsioni per gli impianti ed attrezzature sportive da realizzare nell'ambito del territorio servito;

c) progetto di massima, preventivo sommario di spesa, piano di finanziamento e previsione dei tempi per la realizzazione dell'opera;

d) relazione attestante la validità tecnico-funzionale della opera, il suo inserimento nel territorio, le distanze ed i rapporti con altri impianti esistenti nel comprensorio;

e) proposta di normativa che regoli l'uso e la gestione degli impianti.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera la ripartizione dei contributi in conformità al programma annuale di interventi e sulla base delle domande pervenute.

Art. 11.

Documentazione definitiva e assegnazione dei termini per l'ultimazione delle opere

Approvata la ripartizione dei contributi, la giunta, per le iniziative ammesse, provvede a dare comunicazione ai richiedenti, i quali entro centoottanta giorni dal ricevimento della comunicazione devono presentare, a pena di decadenza, alla giunta regionale il piano finanziario e il progetto esecutivo dell'opera.

L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi viene disposta con decreto del presidente della giunta regionale secondo le procedure della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57. La giunta regionale dispone l'impegno di spesa ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 12.

Modalità di erogazione dei contributi

I contributi annuali costanti di cui alla lettera a) dell'art. 9 sono erogati dalla giunta regionale direttamente ai beneficiari o a favore dell'istituto mutuante ad intervenuta approvazione degli atti di collaudo a decorrere dalla data di approvazione del progetto.

I contributi *una tantum* in conto capitale sono erogati in unica soluzione ad avvenuta verifica dell'esecuzione dell'opera.

Può tuttavia essere consentita la corresponsione di acconti sulla base di stati di avanzamento dei lavori e comunque fino al 90 per cento dell'ammontare del contributo.

Art. 13.

Iniziative escluse dai contributi

Nono sono ammesse ai contributi di cui all'art. 9 le iniziative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state già attuate o siano in corso di realizzazione.

Art. 14.

Non cumulabilità dei contributi

I contributi di cui all'art. 9 non sono cumulabili tra loro, ne con altri contributi regionali concessi per le stesse iniziative.

Art. 15.

Vincolo di destinazione

I beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi dei precedenti articoli devono obbligarsi a mantenere la continuità della destinazione dell'opera realizzata.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare con proprio provvedimento il mutamento della destinazione quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione stessa.

Art. 16.

Riduzione e revoca dei contributi

Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con delibera della giunta regionale, qualora in sede di verifica delle opere venga accertata una diminuzione della spesa ammessa a contributo.

Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:

a) l'iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;

b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

c) venga accertata violazione del dettato di cui all'art. 14;

d) venga mutata la destinazione dell'impianto senza la preventiva autorizzazione della Regione;

e) vengano apportate alle iniziative ammesse al contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla giunta regionale.

La revoca del contributo comporta il recupero della somma erogata, con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 17.

Gestione degli impianti sportivi

La utilizzazione e la gestione degli impianti sportivi costruiti, ristrutturati, ampliati, ammodernati, con le provvidenze regionali previste dalla presente legge, saranno regolate da apposite norme adottate dagli enti locali destinatari dei contributi, sentita la competente consulta per lo sport o, dove non esiste la consulta, le componenti sociali e sportive interessate all'uso degli stessi.

Art. 18.

Convenzioni con istituti di credito

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo, con la Cassa depositi e prestiti e con altri Istituti di credito, per facilitare la concessione di mutui a tasso agevolato a favore degli enti locali per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi.

Titolo IV

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROMOZIONALE E DI STUDIO

Art. 19.

Soggetti, destinatari, provvidenze

E' autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi complessivi di intervento sul territorio tendenti a favorire la diffusione dell'attività motoria e sportiva per tutti i cittadini, purchè non cumulabili con altri contributi concessi per le stesse iniziative, riguardanti:

l'attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni ed indagini conoscitive;

l'attuazione di attività sportive, accessibili a tutti i cittadini, mediante l'organizzazione di manifestazioni;

l'organizzazione di convegni, corsi di formazione e l'aggiornamento di tecnici, dirigenti ed atleti;

l'organizzazione e la gestione di centri di formazione fisico-sportiva per giovani ed adulti;

la realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport per tutti.

Detti programmi potranno essere presentati da:

1) comuni, consorzi di comuni, comunità montane e comprensori;

2) strutture rappresentative a livello regionale degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali, riconosciuti a norma delle vigenti leggi, retti da statuto democratico e non aventi fini di lucro.

Per quanto riguarda i programmi presentati dai soggetti di cui al punto 1), costituirà titolo preferenziale per la concessione dei contributi il coinvolgimento nella programmazione delle attività dell'associazionismo sportivo e delle società sportive presenti nel territorio amministrato dall'ente latore della proposta.

I programmi presentati dai soggetti di cui al punto 2) dovranno, per essere ammessi alla concessione dei contributi, comprendere piani di attività delle realtà periferiche dell'ente o associazione richiedente.

I contributi non possono superare il limite massimo di L. 3.000.000 per ciascuna iniziativa.

Art. 20.

Presentazione delle domande e istruttoria

Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente devono essere presentate al presidente della Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente, corredate da una relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare e dal preventivo di spesa.

La giunta regionale, avvalendosi della consulta regionale dello sport e sentita la competente commissione consiliare, delibera la ripartizione dei contributi entro sessanta giorni dal termine di cui al comma precedente.

L'ente beneficiario deve, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della concessione del contributo, dichiarare l'accettazione e assicurare la copertura finanziaria per l'attuazione dell'iniziativa.

La liquidazione del contributo è disposta in unica soluzione, previa presentazione di idonea documentazione e ad avvenuto svolgimento dei programmi.

La mancata accettazione entro i termini previsti comporta la revoca del contributo.

Le domande relative all'anno 1979 devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e possono riguardare iniziative in corso di attuazione.

Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale delibera la ripartizione dei contributi, sentita la competente commissione consiliare.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 21.

Determinazione della spesa e copertura finanziaria

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate:

a) L. 450.000.000 per ciascun esercizio dal 1980 al 1999 per gli interventi previsti dalla lettera *a)* del precedente art. 9;

b) L. 600.000.000 per l'esercizio 1979 per gli interventi di cui alla lettera *b)* del precedente art. 9;

c) L. 200.000.000 per l'esercizio 1979 e L. 100.000.000 per l'esercizio 1980 per le provvidenze di cui al precedente art. 19;

d) L. 2.000.000 per l'esercizio 1979 e successivi per l'esecuzione di quanto previsto dal precedente art. 5.

Alla copertura della spesa di cui al comma precedente si provvede:

per l'esercizio 1979: mediante riduzione di L. 200.000.000 dal cap. 096209760 « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Interventi per potenziamento impianti sportivi ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 (utilizzazione a norma dell'art. 19, comma quinto, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72); mediante riduzione di L. 600.000.000 del cap. 196219760 « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Sport ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979; mediante imputazione di L. 2.000.000 al capitolo 192019110 « Spese per il funzionamento di consigli, di comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979;

per l'esercizio 1980 e successivi; mediante utilizzazione della spesa programmata della cat. III del tit. IV del bilancio pluriennale 1979-80 e dello stanziamento di spesa della cat. VI del tit. XIX dell'esercizio 1981 del bilancio pluriennale 1979-81; mediante imputazione allo stanziamento di spesa corrispondente al cap. 192019110 del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 22.

Variazione di bilancio

Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 196219760	L. 600.000.000	—
Fondo finale di cassa . .	—	L. 800.000.000
	L. 600.000.000	L. 800.000.000
In aumento:		
Cap. 043004501. — Contributi per la ristrutturazione di impianti sportivi (capitolo di nuova istituzione)	L. 600.000.000	L. 600.000.000
Cap. 043004502. — Contributi per favorire la diffusione dell'attività motoria e sportiva (utilizzazione di stanziamento globale 1978 a norma dell'art. 19, quinto comma, legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72) (capitolo di nuova istituzione)	» 200.000.000	» 200.000.000
	L. 800.000.000	L. 800.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 agosto 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **61**.

Interventi regionali a sostegno della portualità veneta: potenziamento delle attrezzature del porto di Chioggia.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 28 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro degli interventi a sostegno della portualità veneta previsti nel programma regionale di sviluppo, approvato con legge regionale 2 febbraio 1979, n. 11 è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 per il potenziamento delle attrezzature del porto di Chioggia.

Art. 2.

Il potenziamento delle attrezzature finanziato con la presente legge è eseguito a cura dell'amministrazione comunale di Chioggia.

Art. 3.

La concessione del contributo è deliberata dalla giunta regionale dietro presentazione da parte del comune di Chioggia, entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di:

piano di attuazione dei potenziamenti e preventivo di spesa;

relazione illustrativa in ordine alla rilevanza degli interventi ai fini del potenziamento del porto di Chioggia;

impegno da parte del comune di Chioggia a destinare in perpetuo le attrezzature finanziate con la presente legge ad uso portuale, senza fini di lucro.

Art. 4.

Sulla spesa effettivamente sostenuta dal comune di Chioggia per l'esecuzione dei potenziamenti finanziati con la presente legge, la Regione corrisponde un contributo del 90 per cento.

Il finanziamento sarà erogato con delibera della giunta regionale sulla base della documentazione di spesa, anche con liquidazioni parziali, mediante corresponsione di acconti fino alla concorrenza dei 9/10 dell'ammontare del contributo.

Il saldo sarà corrisposto dopo l'esito favorevole e l'approvazione del collaudo che sarà eseguito a norma delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici regionali.

Art. 5.

Alla copertura della spesa si provvede mediante imputazione al cap. 196219760 « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 6.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 196219760	L. 500.000.000	—
Fondo finale di cassa . . .	—	L. 500.000.000
	L. 500.000.000	L. 500.000.000
In aumento:		
Cap. 031003017. — Interventi straordinari a sostegno della portualità veneta: potenziamento delle attrezzature del porto di Chioggia (capitolo di nuova istituzione) .	L. 500.000.000	L. 500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 agosto 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **62.**

Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza del patrimonio alpinistico.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 28 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere a partire dall'anno 1979, alle delegazioni di zona del Corpo nazionale soccorso alpino e alle sezioni del C.A.I. operanti nel territorio regionale, un contributo annuo fino a lire 90 milioni, al fine di potenziare l'organizzazione del C.N.S.A. (Centro nazionale soccorso alpino) e per lo svolgimento di iniziative a carattere educativo e culturale rivolte alla prevenzione degli infortuni in montagna e alla conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio alpinistico regionale.

Il contributo regionale, sentite le delegazioni venete del C.N.S.A. e delle sezioni del C.A.I. per i rapporti con la Regione, dovrà essere in particolare destinato:

a) per il pagamento di indennità alle guide alpine, aspiranti guide ed ai volontari componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico relativo a prestazioni rese per operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso;

b) per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa;

c) per l'adeguamento o l'ammodernamento della dotazione di materiali alpinistici e speleologici e per la sostituzione di quelli deteriorati o smarriti a seguito di operazioni di soccorso;

d) per le spese di gestione e per l'addestramento delle squadre di soccorso nonchè per l'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione di incidenti alpinistici e speleologici od alla diffusione della conoscenza del Corpo nazionale soccorso alpino;

e) all'organizzazione nelle scuole operanti presso le sezioni del C.A.I., di corsi di formazione ed introduzione all'alpinismo, speleologia, di corsi di formazione o aggiornamento tecnico e didattico per istruttori, anche attraverso studi e prove pratiche di materiali ed equipaggiamento;

f) alla propaganda dell'educazione alpinistico-naturalistica nelle scuole e alla organizzazione di corsi giovanili di avvicinamento alla montagna.

Art. 2.

La ripartizione dei fondi di cui alla presente legge è stabilita nella misura massima del 65 per cento alle delegazioni del C.N.S.A. e Gruppo speleologico veneti e nella misura massima del 35 per cento alle sezioni venete del C.A.I., per le attività di cui alle lettere *e*) e *f*) del precedente articolo.

Art. 3.

Per ottenere il contributo di cui all'articolo precedente le delegazioni del C.N.S.A. di zona e le sezioni del C.A.I. interessate, dovranno presentare la domanda corredata del programma e delle previsioni di massima di spesa entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Per il contributo afferente l'esercizio 1979 la domanda va presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La ripartizione dei contributi è deliberata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

E' fatto obbligo alle delegazioni di zona del C.N.S.A. ed alle sezioni del C.A.I., beneficiarie, di fornire annualmente alla giunta regionale contestualmente alla richiesta del contributo comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno un resoconto dettagliato della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente.

Art. 4.

La legge regionale 9 giugno 1975, n. 71, è abrogata.

Le domande già presentate per l'anno 1979, ai sensi della precitata legge sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 5.

Alla copertura della spesa di L. 90.000.000 derivante dalla presente legge, si fa fronte, per L. 50.000.000, mediante riduzione del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali (partita: Soccorso alpino) » e per L. 30.000.000 mediante prelievo dal cap. 196119720 « Fondo di riserva per spese impreviste » e per L. 10 000 000 dal cap. 033003245 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979.

Art. 6.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
	—	—
In diminuzione:		
Cap. 196119720	L. 30.000.000	L. 30.000.000
Cap. 196219740	» 50.000.000	» —
Cap. 03003245	» 10.000.000	» 10.000.000
Fondo finale di cassa . . .	—	» 50.000.000
Totale in diminuzione . . .	L. 90.000.000	L. 90.000.000
In aumento:		
Cap. 033003246. — Contributi regionali alle delegazioni di zona del corpo nazionale soccorso alpino per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e alle sezioni venete del C.A.I. per iniziative educativo-culturali (capitolo di nuova istituzione)	L. 90.000.000	L. 90.000.000
Totale in aumento	L. 90.000.000	L. 90.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 agosto 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. **63.**

Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete « I.R.V.V. ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 28 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, ai sensi dell'art. 50 dello statuto, l'Istituto regionale per le ville venete (I.R.V.V.).

L'Istituto è dotato di personalità giuridica pubblica, ha sede in Venezia ed opera in conformità agli obiettivi della programmazione regionale ed agli indirizzi generali stabiliti dal consiglio regionale del Veneto, d'intesa con il consiglio della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia per gli interventi da attuare nel territorio di quest'ultima.

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro nonchè alla migliore utilizzazione delle ville venete soggette alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 3.

Sono organi dell'Istituto:

il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio dei revisori.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto:

a) dal presidente, eletto dal consiglio regionale, su proposta del presidente della giunta regionale del Veneto d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

b) da nove membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a 2/3;

c) da tre membri designati dalla regione Friuli-Venezia Giulia;

d) da tre membri designati dalla sezione veneta della A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni d'Italia) d'intesa con la sezione del Friuli-Venezia Giulia e scelti tra i comuni che abbiano nel proprio territorio, almeno una villa di interesse artistico o storico;

e) da un rappresentante dei proprietari delle ville venete, designato dall'associazione sindacale dei proprietari di immobili, maggiormente rappresentativa a livello regionale.

Il consiglio dura in carica per tutta la legislatura regionale. I membri possono essere riconfermati. Il consiglio è validamente costituito anche con la sola nomina dei componenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma.

La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei consiglieri a meno della metà, comporta di diritto la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

In tal caso la giunta regionale veneta, d'intesa con quella del Friuli-Venezia Giulia, procede alla nomina di un commissario.

Il nuovo consiglio di amministrazione deve essere nominato nei successivi novanta giorni.

In ogni altro caso di dimissioni, decadenza, morte, si provvede entro sessanta giorni alle necessarie integrazioni.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria ogni quattro mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri o dal presidente del collegio dei revisori dei conti.

Esso delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri; si intendono validamente adottate le deliberazioni che riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) l'adozione del bilancio annuale di previsione e del programma annuale di attività da trasmettersi alla giunta regionale entro il mese di agosto dell'anno precedente;

b) l'adozione del rendiconto finanziario e patrimoniale, da trasmettere entro il mese di maggio dell'anno successivo alla giunta regionale;

c) i programmi ed i piani di attività pluriennali;

d) il regolamento dei servizi e del personale;

e) le convenzioni con gli istituti di credito;

f) le deliberazioni con le quali si propone l'acquisto e la alienazione di beni immobili;

g) l'acquisizione e la cancellazione di ipoteche;

h) la costituzione in giudizio e le transazioni;

i) l'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio regionale;

l) nomina del vicepresidente;

m) tutti gli atti interessanti l'attività dell'istituto ad esso sottoposti dal presidente.

Gli atti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del primo comma non sono delegabili.

Art. 7.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne attua le determinazioni.

In caso di assoluta necessità ed urgenza esercita le funzioni del consiglio di amministrazione dandone immediata notizia alla giunta regionale.

Tali provvedimenti, ove ne se renda indilazionabile l'esecuzione, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili e dovranno, comunque, essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione non oltre quindici giorni dalla loro adozione.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 8.

Sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale le deliberazioni del consiglio di amministrazione indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del precedente art. 6.

Le altre deliberazioni non comprese nel comma precedente, nonchè le determinazioni del presidente, assunte ai sensi del precedente art. 7, secondo comma, devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro cinque giorni dall'adozione, alla giunta regionale; esse diventano esecutive se la giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro trenta giorni dal loro ricevimento.

Il predetto termine può essere sospeso se, prima della sua scadenza, il presidente della giunta regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi.

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente sono designati dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

L'intero collegio è nominato dal consiglio regionale in separate votazioni e con voto limitato.

Il presidente è scelto dal collegio stesso tra i membri effettivi.

I revisori rimangono in carica per lo stesso periodo previsto dal consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati.

I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina i bilanci e i rendiconti e predispone motivate relazioni di accompagnamento;

b) controlla la gestione finanziaria dell'Istituto;

c) trasmette ogni sei mesi al presidente della giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.

Art. 11.

Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti:

a) coloro che ricevono uno stipendio dall'Istituto o da organismi o aziende dipendenti, nonchè gli amministratori di tali organismi e aziende;

b) coloro che hanno maneggio di denaro dell'Istituto o di organismi e aziende da esso dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;

c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere o di somministrazione.

La carica di componente del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori dei conti è incompatibile con quella di consigliere regionale.

Art. 12.

Spetta al presidente dell'Istituto un'indennità di carica in misura non superiore al 40 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

Tale indennità di carica spetta anche al vicepresidente, limitatamente al periodo in cui svolge funzioni vicarie per assenza o impedimento del presidente, nonchè al commissario straordinario.

Ai restanti membri del consiglio di amministrazione spetta una indennità giornaliera di presenza per ogni effettiva partecipazione alla seduta in misura non superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per i membri elettivi degli organi regionali di controllo sugli enti locali.

Spetta ai revisori dei conti un'indennità non superiore a quella corrispondente ai revisori dei conti degli enti ospedalieri classificati regionali.

In aggiunta a quanto stabilito ai commi precedenti spetta al presidente, vicepresidente, commissario straordinario, consiglieri e revisori dei conti un indennizzo a copertura delle spese

di viaggio dal luogo di residenza alla sede dell'Istituto, in misura non superiore a quella spettante ai consiglieri regionali.

Alla determinazione delle indennità di cui ai commi precedenti provvede la giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 13.

Il direttore dell'Istituto è nominato dal consiglio di amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 4 della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57, e in base alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 52 dello statuto regionale.

Il direttore esercita le seguenti attribuzioni:

a) organizza, coordina e dirige l'attività dell'Istituto e sovrintende al personale dipendente, in esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi dell'ente medesimo;

b) cura l'attuazione del programma di attività deliberato dal consiglio di amministrazione;

c) partecipa, con parere consultivo, alle sedute degli organi di amministrazione dell'ente, ed esplica le funzioni di segretario.

Art. 14.

La giunta regionale esercita la vigilanza sulla rispondenza dell'attività dell'Istituto agli indirizzi generali e agli atti di programmazione stabiliti dalla Regione, ferme restando le facoltà attribuite al consiglio regionale dagli articoli 23 e 61 dello statuto.

La giunta può disporre in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa.

Può disporre, altresì, l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligati da disposizioni di legge o di regolamento, quando l'amministrazione dell'Istituto ne rifiuti o ne ritardi l'adempimento.

Il consiglio di amministrazione è sciolto con delibera della giunta regionale nei seguenti casi:

a) per violazione di legge o di regolamento;
b) per persistente inadempienza di atti dovuti;
c) per persistente inattività o inefficienza dell'istituto.

Con lo stesso atto la giunta regionale, nomina, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

La giunta può altresì revocare i singoli consiglieri di amministrazione per violazione di legge o gravi irregolarità amministrative da essi commessa o dichiararne la decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per mancata partecipazione a cinque sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti al comma precedente la sostituzione dei consiglieri revocati o dichiarati decaduti, avviene nel rispetto dei criteri di rappresentanza stabiliti all'art. 4 della presente legge.

Art. 15.

Le entrate dell'Istituto sono costituite da:

a) un contributo annuale della regione del Veneto, da determinarsi con la legge di bilancio, in misura non inferiore al recupero delle quote d'ammortamento di cui all'art. 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243;

b) i proventi derivanti dalle contribuzioni di altri enti ed istituti;

c) ogni altra eventuale entrata.

Per l'anno 1979 il contributo di cui alla lettera *a*) è fissato nella misura prevista al successivo art. 28.

Art. 16.

La gestione economico-finanziaria dell'ente è disciplinata dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e dalle altre norme che regolano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.

Art. 17.

I fondi disponibili in ogni esercizio vengono impiegati esclusivamente per i seguenti fini:

a) spese per il personale e per le indennità previste dal precedente art. 12;

b) altre spese generali di funzionamento dell'Istituto, nonchè per studi, pubblicazioni ed altre analoghe, in misura non superiore al 10 per cento;

c) servizio dei mutui di cui al successivo art. 20;

d) concessione di contributi ed erogazioni di fondi per la applicazione dei successivi articoli 18 e 20;

e) espropriazione ed acquisto, in nome e per conto della regione Veneto, nel cui patrimonio entreranno a far parte, di ville per le quali non sia altrimenti possibile assicurare la conservazione e le spese necessarie al consolidamento e restauro. In tale ipotesi, che non deve comunque impegnare più del 25 per cento dei fondi disponibili nell'esercizio di competenza, è prescritta la preventiva autorizzazione della giunta regionale veneta, d'intesa con la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, nel caso in cui la villa sia ubicata nel territorio di quest'ultima;

f) spese in misura non superiore al 20 per cento per opere necessarie al consolidamento delle strutture o per restauro di affreschi, stucchi ed altre decorazioni che adornino le ville, di particolare interesse storico-artistico o aperte al pubblico, i cui proprietari versino, a giudizio del consiglio di amministrazione, in condizioni economiche inadeguate rispetto alle spese di restauro e per le quali non si ravvisi opportuno o conveniente procedere all'espropriazione o all'acquisto.

Art. 18.

I proprietari delle ville di cui al precedente art. 2 sono tenuti ad assicurare la conservazione e la monumentalità ed a impedirne il deterioramento, eseguendo i necessari lavori di consolidamento, manutenzione e restauro.

Qualora essi non provvedano direttamente entro il termine stabilito dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, o dalla competente sovrintendenza, l'Istituto può intimare loro, con deliberazione notificata mediante ufficiale giudiziario, che intende sostituirsi nell'esecuzione dei lavori, previo accertamento che il credito dell'Istituto, derivante dall'effettuazione degli stessi, sia sufficientemente garantito.

Prima di iniziare i lavori, l'Istituto deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, l'Istituto provvede senz'altro alla esecuzione delle opere.

La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, sarà fatta dal consiglio di amministrazione.

Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione, l'ente si avvale della procedura disciplinata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione dei parchi annessi alle ville.

Art. 19.

Il consiglio di amministrazione può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti e per un periodo non superiore al quinquennio.

Art. 20.

Su richiesta del proprietario, che si impegna di fare i lavori di cui al precedente art. 18, l'Istituto può concedere mutui, garantiti a proprio favore e ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, né superiore a venti.

Il consiglio di amministrazione può disporre che l'Istituto conceda in tutto od in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

a) interesse storico o artistico della villa;
b) entità quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro;
c) reddito realizzato dalla villa;
d) condizioni economiche inadeguate del proprietario.

Al proprietario che esegua, senza beneficiare del mutuo, lavori di consolidamento e restauro prescritti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, o dalla competente sovrintendenza, può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta.

Art. 21.

Per i mutui di cui al precedente art. 20, non superiori a lire 10 milioni, l'iscrizione ipotecaria a favore della Regione può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un Istituto di credito.

Art. 22.

Nel caso in cui il valore del monumento restaurato non sia sufficiente a garantire il credito dell'Istituto, o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il consi-

glio di amministrazione può proporre alla giunta regionale di acquistare l'immobile o di promuovere l'espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurare o migliorarne la prospettiva e le condizioni di ambiente o di decoro, ovvero atte a garantire la perfetta funzionalità. Nel caso di cui al comma precedente, l'acquisizione degli immobili di cui si tratta, è riconosciuta di pubblica utilità.

Art. 23.

L'approvazione del progetto e la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per i quali vengano richiesti i mutui ai sensi del precedente art. 20 sono demandate all'Istituto, previo parere favorevole della competente sovrintendenza.

Per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori l'Istituto può avvalersi dell'ufficio regionale del genio civile.

Art. 24.

Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni deliberate dalla giunta regionale ai sensi del precedente art. 22, si applicano le norme regionali vigenti in materia.

Art. 25.

Entro sessanta giorni dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione dell'Istituto sottoporrà alla giunta regionale motivata proposta, ai fini della iniziativa per l'adozione di un provvedimento legislativo relativo all'organizzazione strutturale, alla dotazione organica ed al trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto medesimo.

Il personale dell'Istituto è assunto esclusivamente per pubblico concorso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52, secondo comma, dello statuto della regione del Veneto e quanto disposto dalla legislazione statale vigente in materia di assunzioni obbligatorie negli enti pubblici.

Il personale dell'Istituto è equiparato al personale regionale, ai sensi dell'art. 51 dello statuto della regione del Veneto; non può fruire del trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello in vigore per il personale regionale, a parità o equivalenza di mansioni.

Il personale a contratto, di cui all'art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e successive modificazioni, in servizio presso il cessato Ente ville venete al 31 dicembre 1978 e utilizzato dalla regione del Veneto per l'assolvimento delle funzioni attribuite con legge 26 maggio 1978, n. 222, fino all'attivazione dell'Istituto, ha titolo all'inquadramento nei ruoli dell'Istituto stesso previo superamento di un concorso di idoneità per prove scritte, orali o pratiche, ragguagliate al livello di inquadramento spettante ed al titolo di studio posseduto da ciascun interessato.

Il livello di inquadramento nei ruoli dell'Istituto del personale di cui al precedente comma sarà determinato nella legge regionale prevista al primo comma del presente articolo. Nelle more del provvedimento di inquadramento, detto personale, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita al 31 dicembre 1978 presso il cessato Ente ville venete, è utilizzato dalla Regione fino all'attivazione dell'Istituto e, a tale data, assegnato allo stesso. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma, quale istituito del cessato Ente ville venete, è prorogato nella situazione in atto al 31 dicembre 1978 fino al provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Istituto per l'inquadramento nei ruoli dei singoli impiegati o per la presa d'atto del mancato superamento da parte di uno o più di essi del concorso di idoneità, e cessa automaticamente a tale data non potendo in alcun caso essere ulteriormente prorogato.

Art. 26.

I beni mobili, nonchè gli immobili già appartenenti al cessato Ente ville venete, istituito con legge 6 marzo 1958, n. 243, e devoluti alla regione del Veneto in conformità all'art. 1 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 222, sono gestiti dall'Istituto costituito con la presente legge.

Per le ville venete situate nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, l'Istituto provvederà ad esercitare le proprie funzioni d'intesa con i competenti organi della predetta Regione.

Il recupero delle quote di ammortamento dei mutui maturati dopo il 31 dicembre 1978, resta attribuito alla Regione, come previsto dalla legge 26 maggio 1978, n. 222.

Art. 27.

Fino all'insediamento del consiglio di amministrazione, provvede alla gestione dell'Istituto un commissario straordinario nominato dalla giunta regionale, d'intesa con quella del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 28.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è previsto per l'esercizio finanziario 1979 in lire 250 milioni; ad esso si fa fronte mediante utilizzo delle somme provenienti dal recupero delle quote di ammortamento di mutui di cui all'art. 21 della legge 6 marzo 1968, n. 243, maturati dopo il 31 dicembre 1978.

Per gli anni successivi si provvederà stabilendo il contributo annuale con le modalità di cui all'art. 15, lettera *a*).

Art. 29.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 043004036. — Quote capitali ammortamento mutui di cui allo art. 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243	L. 250.000.000	L. 250.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 051205080. — Contributo all'Istituto regionale per le ville venete (I.R.V.V.) (capitolo di nuova istituzione)	L. 250.000.000	L. 250.000.000

Art. 30.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 agosto 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. 64.

Norme di attuazione dell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. Tutela della città di Venezia e del suo territorio dall'inquinamento delle acque.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 28 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di prescrizione delle metodiche di campionamento ed analitiche, ai fini del controllo della rispondenza degli affluenti ai valori limite, di cui alla tabella allegata al decreto del presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 262, e alla attribuzione delle relative competenze in materia di esecuzione dei controlli, sono definite dalla presente legge.

Art. 2.

I controlli previsti nel precedente articolo riguardano le acque reflue degli impianti di depurazione, di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973 n. 171, il cui recapito avvenga direttamente in laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna.

Sono altresì soggetti a controllo gli scarichi ricadenti nella normativa di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

L'ambito territoriale nel quale dovranno essere esercitati detti controlli è delimitato nella planimetria di cui all'allegato *A* della presente legge.

Gli scarichi ricadenti nel suddetto ambito territoriale, esclusi quelli effettuati entro la conterminazione lagunare, prevista nell'art. 2 della legge 5 marzo 1963, n. 366, sono autorizzati dalle autorità competenti per il controllo di cui all'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 3.

I controlli degli effluenti scaricati dagli impianti direttamente in laguna o nei corsi d'acqua o in canali artificiali, sversanti nella laguna con un percorso inferiore a km 10 dal punto di immissione, verificano la rispondenza ai valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, colonna « Laguna ».

I controlli degli effluenti scaricati dagli impianti nei corsi d'acqua o in canali artificiali, oltre il percorso di 10 km di cui al comma precedente, verificano la rispondenza ai valori limite di cui alla citata tabella, colonna « acque correnti ».

I controlli degli effluenti scaricati dagli impianti comunque in pubbliche fognature verificano la rispondenza ai valori limite di cui alla citata tabella, colonna « fogna ».

I controlli degli effluenti scaricati dagli impianti direttamente in mare in prossimità della laguna, ovvero entro gli ultimi dieci chilometri di percorso dei corsi d'acqua naturali e dei canali artificiali sfocianti a loro volta in mare in prossimità della laguna, verificano la rispondenza ai valori limite di cui alla citata tabella, colonna « mare », salvo limiti diversi che possono essere fissati, caso per caso, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

Art. 4.

Ferma restando la competenza degli organi dello Stato allo interno della conterminazione lagunare, nel rimanente territorio, di cui al terzo comma dell'art. 2, i controlli di cui agli articoli precedenti sono eseguiti dal personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Art. 5.

Il campionamento per il controllo dei limiti di accettabilità dovrà essere eseguito secondo quanto indicato nel quaderno 11, aggiornamento al volume primo dei « Metodi analitici delle acque », pubblicato dall'Istituto di ricerca sulle acque « CNR » - Roma nel gennaio 1977, con uno dei seguenti metodi:

a) mediante campionamenti istantanei;

b) mediante campionamento medio, costituito dalla mescolanza di più prelevamenti istantanei effettuati in un arco di tempo non inferiore a tre ore, con una frequenza non inferiore a tre prelievi all'ora;

c) mediante campionamento medio-continuo effettuato prelevando, in maniera continua, per un periodo non inferiore a tre ore, una porzione dell'effluente.

Le analisi dei campioni prelevati dovranno essere eseguite secondo le metodiche riportate nell'allegato *B* della presente legge.

Art. 6.

Il controllo si effettua di norma mediante campionamenti istantanei da effettuarsi in numero non inferiore a tre, nell'arco temporale di dodici mesi.

I risultati delle analisi dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità per almeno due campionamenti su tre, essendo tollerato per uno solo dei tre campionamenti lo scostamento dai limiti, in misura non superiore al 25 per cento. Nel caso di scostamento superiore al 25 per cento e fino al 50 per cento, i campionamenti potranno essere ripetuti per un ulteriore ciclo non superiore a sei mesi.

Qualora, in relazione al ciclo di produzione, il controllo avvenga mediante i tipi di campionamento previsti ai punti *b*) e *c*) del precedente articolo, i valori riscontrati dovranno rientrare nei limiti di accettabilità previsti.

Art. 7.

Il collaudo degli impianti di depurazione, per quanto attiene la rispondenza degli effluenti ai valori limite fissati, dovrà essere effettuato con i sistemi di campionamento di cui ai punti *b*) e *c*) dell'art. 5.

I campionamenti dovranno essere effettuati in almeno tre periodi diversi, in relazione alle dimensioni dell'opera, al tipo di ciclo produttivo e sua durata ed alle eventuali variazioni stagionali di qualsiasi origine.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 agosto 1979

TOMELLERI

(7981)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792720)